

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

	<u>INDICE</u>	Pag.
1. PREMESSA		4
1.1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001		4
1.2. L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa		5
2. FUNZIONE ED ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE		7
2.1. Obiettivi perseguiti dalla Società con l'adozione del Modello		7
2.2. Funzione del Modello		8
2.3. Modello e Codice Etico		9
2.4. Adozione, aggiornamento ed applicazione del Modello		10
3. ORGANISMO DI VIGILANZA		10
3.1. Identificazione e collocazione dell'Organismo di Vigilanza		10
3.2. Reporting nei confronti degli Organi Societari		12
3.3. Coordinamento dell'Organismo di Vigilanza della Società con l'Organismo di Vigilanza di Leitner S.p.A.		13
4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA		13
4.1. Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi		13
4.2. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali		14
5. MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE		15
6. FORMAZIONE ED INFORMATIVA		15
6.1. Formazione del personale		15
6.2. Informativa a collaboratori e partners		16
7. SISTEMA DISCIPLINARE		16
7.1. Principi generali		16

AGUDIO S.P.A.

7.2. Sanzioni per i lavoratori dipendenti	16
7.3. Misure nei confronti dei dirigenti	18
7.4. Misure nei confronti degli amministratori	18
7.5. Misure nei confronti dei collaboratori e partner	18
8. VERIFICHE PERIODICHE	19
Parte speciale "A"	
Reati nei rapporti con la P.A.	20
Parte speciale "B"	
Reati societari	33

1. PREMESSA

1.1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

Il D.Lgs 231/2001 (il "Decreto") ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti (riconducibile, di fatto, alla responsabilità penale). Tale responsabilità amministrativa si applica - in aggiunta alla responsabilità penale della persona fisica che ha posto materialmente in essere la condotta vietata - in relazione ad alcune fattispecie di reato commesse, *nell'interesse* oppure *a vantaggio* degli enti stessi, da parte delle persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, gestione e controllo degli enti medesimi (c.d. soggetti "apicali") o da parte di soggetti sottoposti alla direzione e/o vigilanza degli stessi (c.d. soggetti "sottoposti").

Le sanzioni previste dal Decreto si distinguono in:

- a) pecuniarie (così venendo a colpire anche gli interessi economici dei soci);
- b) interdittive (quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione temporanea o definitiva dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi);
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

A norma dell'art. 4 del Decreto, la responsabilità dell'ente si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Quanto alla tipologia dei reati che rilevano ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, il Decreto in esame, agli articoli 24 e 25, colpiva originariamente una serie di reati compiuti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, quali:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);

AGUDIO S.P.A.

- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.).

Successivamente, l'art. 6 della legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito come ipotesi punibile ai sensi del Decreto l'art. 25-bis, il reato di "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo".

Quindi, l'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, ha introdotto nel Decreto il nuovo art. 25-ter, prevedendo la responsabilità amministrativa degli Enti anche per la commissione dei c.d. reati societari, così come configurati dallo stesso Dlgs. n. 61/2002 (false comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, falso in prospetto, falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni del Collegio Sindacale, impedito controllo, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, operazioni in pregiudizio dei creditori, formazione fittizia del capitale, indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, illecita influenza sull'assemblea, agiotaggio, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza).

Più recentemente, sono state inserite come ipotesi punibili ai sensi del Decreto le fattispecie dei reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 3 della L. 7/2003), i reati contro la personalità individuale (tra cui la riduzione in schiavitù, prostituzione e pornografia minorile, tratta delle persone, turismo sessuale, compravendita di schiavi, art. 5 della L. 228/2003) ed i reati di abuso di mercato (art. 9 della L. 62/2005), reati, questi ultimi che, data l'attività svolta da AGUDIO S.p.A., non appaiono in alcun modo, neppure astrattamente, realizzabili e che, pertanto, non verranno considerati ai fini del presente Modello.

1.2. L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa.

L'adozione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo può portare all'esonero dalla richiamata responsabilità qualora l'ente abbia adottato un sistema di prevenzione dei reati attraverso l'adozione di misure idonee, in grado di prevenire le condotte illecite e di ridurre il rischio della loro commissione.

In particolare, l'articolo 6 del Decreto prevede che, qualora il reato sia stato commesso da soggetti in posizione "apicale", la società non risponde se dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

AGUDIO S.P.A.

- b) di aver affidato ad un organismo (interno o esterno), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e di specifici requisiti di indipendenza e professionalità, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
- c) che i soggetti apicali hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente e volontariamente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza di cui sopra.

Per quanto riguarda invece i soggetti "sottoposti", l'articolo 7 del Dlgs. 231/2001 prevede che l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tuttavia, è esclusa l'inosservanza dei predetti obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

A *contrario*, in caso di mancata adozione dei Modelli (o laddove gli stessi non siano stati ritenuti efficaci dal giudice) l'ente rimane soggetto alla responsabilità amministrativa ed i soci, che possono subire quindi lesioni ai loro interessi patrimoniali, possono esercitare azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori per la mancata adozione dello strumento esimente.

I Modelli di organizzazione, gestione e controllo devono, in particolare:

1. individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli e procedure al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati in questione;
4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Le procedure e le contromisure, tese a prevenire la commissione dei reati, previste nei Modelli di organizzazione, gestione e controllo, per essere effettivamente efficaci, devono essere pensate e poste in essere in relazione alla singola realtà aziendale.

In tale ambito, in data 7 marzo 2002 Confindustria ha elaborato le proprie "Linee Guida" per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001,

successivamente integrate in data 18 maggio 2004. Secondo le predette Linee Guida i Modelli devono:

- (i) **identificare i rischi di effettiva commissione dei reati** considerati dal Decreto, analizzando il contesto aziendale specifico ed individuando, all'interno delle strutture aziendali, le aree, i soggetti ed i modi in cui possano essere commessi i suddetti reati;
- (ii) **predisporre (ed aggiornare) un sistema di controllo preventivo**, che sia in grado di contrastare efficacemente, con un'attività continuativa, i rischi identificati, rendendoli accettabili, ossia prevedendo protocolli che possono essere aggirati solo fraudolentemente;
- (iii) **prevedere un sistema di sanzioni disciplinari** (a prescindere dalla sussistenza di azioni penali) in caso di violazione del Codice Etico e del Modello (onde garantirne l'effettività);
- (iv) **istituire un Organismo di Vigilanza** - che abbia specifiche caratteristiche di professionalità, autonomia di poteri ed indipendenza di giudizio ed operi in modo continuativo affinché non si creino lacune nei sistemi di controllo - che vigili sull'effettività ed efficacia (e funzionalità), sull'adeguatezza, sull'aggiornamento e sul rispetto dei Modelli;
- (v) **prevedere un obbligo di informativa** da parte di tutte le strutture e funzioni aziendali nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

2. FUNZIONE ED ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

2.1. Obiettivi perseguiti dalla Società con l'adozione del Modello

AGUDIO S.p.A. (d'ora in avanti anche la "Società") - attenta all'esigenza di assicurare condizioni di legalità, correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti - ha avviato un progetto di analisi ed adeguamento dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo alle esigenze espresse dal Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello di organizzazione e di gestione - al di là delle prescrizioni del Decreto - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società o che abbiano rapporti commerciali con la stessa, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto stesso.

A tal fine, la Società ha provveduto a predisporre una mappatura delle attività aziendali, individuando, in particolare, le cosiddette attività “a rischio”, ovvero attività che, per loro natura, rientrano tra quelle da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del Decreto.

La società, in vista dell'adozione del presente Modello, ha tenuto conto sia delle procedure previste nel Manuale della Qualità adottato in data 23 dicembre 2004 che dei processi interni dallo stesso richiamati. Entrambi questi sistemi prevedono e garantiscono l'attribuzione di compiti e responsabilità e l'adozione di modelli organizzativi, di azioni di verifica e di preventivo controllo dell'attività della Società in tutti i suoi processi, e sono, quindi, idonei ad integrare le procedure di cui al presente Modello.

Nell'ambito della mappatura dei processi, la Società ha esaminato sia le aree di attività interessate dalla possibile commissione dei “reati contro la Pubblica Amministrazione” sia le aree di attività interessate dalla possibile commissione dei c.d. “reati societari” ed ha quindi individuato le cosiddette attività “a rischio”, ovvero quelle che per loro natura rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del Decreto.

Esaminati e valutati i risultati di questa prima fase, la Società ha quindi fissato nel Codice Etico i principi di riferimento che dovranno ispirare tutte le attività della stessa ed ha predisposto un sistema organico di procedure e di attività di controllo formalizzate nel presente Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001.

Dato che la Società, come detto, ha già attivato, per alcune aree ed attività “a rischio”, specifiche procedure regolamentari ed attività di controllo, che sono già state inserite nell'ambito del Manuale di Qualità, la stessa ha tenuto conto di tali procedure ed attività ove ritenute idonee a garantire le finalità di controllo richieste del Decreto stesso.

2.2. Funzione del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema di controllo preventivo, attraverso la formalizzazione di procedure e di attività di controllo, che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto, mediante l'individuazione delle aree a rischio e la proceduralizzazione delle attività e dei controlli.

L'adozione del Modello si propone le seguenti finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano, in nome e per conto della Società, nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sia penali che

amministrative, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società stessa;

- ribadire che qualsivoglia forma di comportamento illecito è fortemente condannata dalla Società in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) comunque contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria attività;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio continuo ed organico sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi già indicati, sono:

- ⇒ la mappa delle aree di attività "a rischio" dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- ⇒ l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- ⇒ la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- ⇒ il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- ⇒ la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- ⇒ la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- ⇒ l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- ⇒ l'istituzione di un idoneo sistema sanzionatorio nel caso di violazione del Modello o dei principi contenuti nel Codice Etico che è parte integrante dello stesso.

2.3. Modello e Codice Etico

Le regole di comportamento contenute nel Modello si integrano con quelle del Codice Etico, in modo tale da creare un *corpus* di norme interne che hanno lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico è strumento di portata generale ed esprime i principi di “deontologia aziendale” che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza di tutti gli amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori non subordinati e terzi che abbiano rapporti con la Società e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della stessa;
- il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati.

2.4. Adozione, aggiornamento ed applicazione del Modello

a) Adozione e Aggiornamento del Modello

AGUDIO S.p.A. ha provveduto a predisporre il Modello e il Codice Etico e li ha adottati con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 5 novembre 2005

Stante il fatto che il Modello è atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione della Società, è rimesso a quest’ultimo il dovere di recepire le istanze dell’Organismo di Vigilanza in merito all’aggiornamento dei principi contenuti nel Modello stesso in relazione alle esigenze di adeguamento che si verranno a determinare nel tempo.

b) Applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione

E’ rimessa alla responsabilità della Società l’applicazione del Modello in relazione alle attività dalla stessa in concreto poste in essere.

E’ attribuito all’Organismo di Vigilanza della Società il compito primario di esercitare i controlli sull’attuazione del Modello stesso secondo le procedure in esso descritte. A tal fine, la Società provvederà, in sede di predisposizione del budget annuale, a disporre una provvista finanziaria per l’attività dell’Organismo di Vigilanza.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. Identificazione e collocazione dell’Organismo di Vigilanza

Il compito di vigilare (i) sul funzionamento del Modello (ii) sull'efficacia dello stesso in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto e (iii) sull'osservanza del Modello da parte dei destinatari, nonché (iv) di curarne l'aggiornamento, è affidato, in conformità ad un Organismo di Vigilanza, composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Responsabile dell'Area Amministrativa e dal Responsabile dell'Area Qualità.

Tale scelta è comunque coerente con alcune delle caratteristiche che, secondo le Linee Guida di Confindustria, l'Organismo di Vigilanza deve possedere, ossia professionalità, autonomia di iniziativa e continuità d'azione.

L'Organo di Vigilanza, nell'assolvimento delle sue funzioni, si potrà avvalere di professionisti esterni, ai quali affiderà l'incarico di effettuare periodiche verifiche sul rispetto e l'efficacia del Modello, tramite svolgimento di attività di carattere tecnico, fermo restando l'obbligo di detti professionisti esterni di riferire all'Organo di Vigilanza stesso, attraverso la redazione di una apposita relazione, e fermo restando altresì che l'affidamento di questo tipo di delega non fa venir meno la responsabilità dell'Organo di Vigilanza dell'ente in ordine alla funzione ad esso conferita dalla legge.

L'Organo di Vigilanza provvederà a disciplinare gli aspetti attinenti alla continuità della propria azione fra i quali rilevano, in particolare, la calendarizzazione dell'attività di vigilanza e controllo, la verbalizzazione degli incontri e delle riunioni che esso terrà con tutte le strutture aziendali, la stesura di un verbale delle attività di controllo svolte, nonché la disciplina dei flussi informativi da parte delle strutture aziendali.

In tale ambito, l'Organismo di Vigilanza provvederà a:

- attivare le procedure di controllo previste nel sistema di controllo preventivo di cui all'Allegato A, Sezione I, del presente Modello; a tal fine, esso ha il potere di emanare le apposite disposizioni ovvero ordini di servizio interni;
- mantenere aggiornata la mappatura delle aree di attività "a rischio" nell'ambito del contesto aziendale, mediante controlli delle attività stesse;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività "a rischio";
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione di principi del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse ad esso o tenute a sua disposizione;

- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree sensibili;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nell'Allegato A, Sezione III;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che gli elementi previsti dal sistema di controllo (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con i veri responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.).

3.2. Reporting nei confronti degli Organi Societari

L'Organismo di Vigilanza di AGUDIO S.p.A. avrà due linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, nei confronti del Consiglio di Amministrazione;
- la seconda, su base semestrale, nei confronti del Collegio Sindacale.

Il reporting avrà ad oggetto:

- l'attività svolta dall'Organismo;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello.

Gli incontri che l'Organismo di Vigilanza effettuerà con i suddetti organi dovranno essere verbalizzati a cura dell'Organismo di Vigilanza, che custodirà copia dei verbali.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello ed a situazione specifiche.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza metterà a disposizione anche dei soci le relazioni dallo stesso predisposte.

L'Organismo di Vigilanza della Società sarà tenuto a comunicare all'Organismo di Vigilanza di Leitner S.p.A., con sede in Vipiteno (BZ), Via Brennero nr. 34, in qualità di società che svolge la funzione di coordinamento e controllo su tutte le società del Gruppo Leitner che abbiano sede in Italia, i dati circa il rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e delle procedure

AGUDIO S.P.A.

autonomamente adottate da AGUDIO S.p.A. nell'ambito delle attività "a rischio" individuate nel Modello.

3.3. Coordinamento dell'Organismo di Vigilanza della Società con l'Organismo di Vigilanza di Leitner S.p.A.

Viene assegnato all'Organismo di Vigilanza di Leitner S.p.A., il compito di coordinare le attività degli organismi di vigilanza delle società del Gruppo Leitner, tra cui AGUDIO S.p.A., per giungere alla realizzazione di un sistema di controlli il più coerente e funzionale possibile.

In considerazione di tale funzione, l'Organismo di Vigilanza di Leitner S.p.A. avrà la facoltà di raccogliere, sia direttamente che attraverso soggetti dallo stesso delegati, la documentazione e le informazioni rilevanti e di effettuare controlli periodici e verifiche mirate sulle attività a rischio della AGUDIO S.p.A.

4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

Dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza tutta la documentazione prevista nel presente Modello ed ogni altra informazione di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi, attinente all'attuazione del Modello, nelle aree di attività "a rischio".

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- le informazioni riguardano in genere tutti i fatti, atti, eventi ed omissioni aventi rilevanza in relazione alla commissione dei reati di cui al Decreto nonché le risultanze periodiche dell'attività di controllo posta in essere per dare attuazione al Modello e le anomalie o irregolarità riscontrate;
- le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, potranno essere in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico e verranno raccolte ed archiviate dall'Organismo di Vigilanza;
- l'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti adottati a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;

AGUDIO S.P.A.

- l'Organismo di Vigilanza dovrà in ogni caso garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Le segnalazioni ricevute dall'Organismo di Vigilanza di AGUDIO S.p.A. dovranno essere dallo stesso inoltrate all'Organismo di Vigilanza di Leitner S.p.A., che avrà il potere di trattare direttamente e personalmente la questione.

Le iniziative assunte nei singoli casi dall'Organismo di Vigilanza di AGUDIO S.p.A. dovranno essere portate a conoscenza dell'organismo di Vigilanza di Leitner S.p.A.

4.2. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti, dipendenti e/o dai collaboratori non subordinati della Società in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i prospetti riepilogativi relativi agli appalti affidati alla Società a seguito di gare nazionali o internazionali o a trattativa privata;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- il sistema di deleghe e procure adottato dalla Società ed ogni loro successiva modifica.

5. MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Dal momento che i flussi finanziari rappresentano un'area particolarmente delicata, vengono adottate procedure, volte alla individuazione ed alla gestione delle risorse finanziarie, idonee ad impedire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

In tale ambito AGUDIO S.p.A., al fine di monitorare i flussi in entrata ed in uscita inerenti la propria operatività, ha adottato le procedure descritte nell'Allegato B al presente Modello.

Qualora ne ravvisi la necessità, l'Organismo di Vigilanza potrà indicare al Consiglio di Amministrazione di modificare o integrare le modalità di gestione e di controllo dei flussi finanziari qui sopra descritti, sempre nel rispetto delle norme del Decreto e con la finalità di prevenire i reati in esso previsti.

6. FORMAZIONE ED INFORMATIVA

6.1. Formazione del personale

E' politica consolidata della Società provvedere ad un'attenta formazione ed addestramento del personale mirato allo svolgimento delle mansioni e competenze specifiche.

In particolare, l'accertamento della rispondenza delle capacità acquisite dal personale, ai requisiti ed ai criteri previsti per ciascuna figura professionale, è verificata attraverso un controllo sull'effettivo livello di professionalità e di specializzazione raggiunto a seguito dell'addestramento e dell'affiancamento effettuato secondo le modalità previste dalla Procedura interna PTS02 Gestione Risorse adottata in data 20.11.2004.

La specifica formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello sarà gestita dall'Area Amministrativa in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza, e sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- A. Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza della Società: seminario iniziale esteso di volta in volta a tutti i neo assunti; eventuale seminario di aggiornamento annuale; occasionali e-mail di aggiornamento; informativa nella lettera di assunzione per i neo assunti.
- B. Altro personale: nota informativa interna; informativa nella lettera di assunzione per i neo assunti; occasionali e-mail di aggiornamento.

AGUDIO S.P.A.

Il personale durante tale formazione viene istruito sulla necessità di segnalare al responsabile dell'ufficio di appartenenza o direttamente all'Organismo di Vigilanza ogni fatto, atto od omissione avente rilevanza in relazione alla commissione dei reati di cui al Decreto.

6.2. Informativa a collaboratori e partner

Dovranno essere altresì forniti a soggetti esterni alla Società (collaboratori, agenti e partner) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da AGUDIO S.p.A. sulla base del Modello, nonché inserite apposite clausole nei contratti utilizzati al riguardo.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

7.1. Principi generali

Ai sensi degli artt. 6, c. 2, lett. e), e 7, c. 4, lett. b) del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo se introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta e le procedure interne sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Sono soggetti al sistema disciplinare di cui al presente Modello i membri del Consiglio di Amministrazione, i dirigenti, i lavoratori dipendenti, i collaboratori non subordinati e tutti i terzi che abbiano rapporti con la Società, nell'ambito dei rapporti stessi.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente sistema disciplinare tiene conto della particolarità e dello *status* del soggetto nei cui confronti si procede. In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve essere sempre coinvolto nel procedimento disciplinare.

7.2. Sanzioni per i lavoratori dipendenti

Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento e delle procedure imposte dal Codice Etico e dal Modello, ad opera di lavoratori dipendenti (operai, impiegati e quadri) della Società costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ex art. 2104 c.c., ed illecito disciplinare.

L'adozione da parte di un dipendente della Società di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo dei lavoratori di eseguire con la massima diligenza, attenendosi alle direttive della Società, i compiti loro affidati, così come previsto dal vigente CCNL per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti del 7 maggio 2003.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse verranno applicate nel rispetto di quanto previsto dal sistema disciplinare aziendale e delle procedure previste dal CCNL. Esse possono essere distinte in provvedimenti disciplinari conservativi e provvedimenti disciplinari risolutivi e vengono applicate sulla base del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate. Le sanzioni irrogabili verranno altresì proporzionate, a seconda della loro gravità, in: rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa non superiore a 2 ore di retribuzione, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento con preavviso, licenziamento senza preavviso.

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra i comportamenti dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, si prevede che:

- 1) incorre nei provvedimenti disciplinari conservativi il lavoratore che:
 - violi le procedure interne o tenga un comportamento non conforme alle prescrizioni del Codice Etico (ad es., che non osservi le procedure prescritte, ometta di fornire all'Organismo di Vigilanza le informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non esecuzione degli ordini impartiti dalla Società sia in forma scritta che verbale;
- 2) incorre nei provvedimenti disciplinari risolutivi il lavoratore che:
 - adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree "a rischio", un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento una grave infrazione alla disciplina o alla diligenza nel lavoro ed un atto tale da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore;
 - adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree "a rischio", un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un atto che provoca alla Società

AGUDIO S.P.A.

grave nocumento morale o materiale e che non consente la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla direzione aziendale.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza e dall'Ufficio Personale.

Le sanzioni disciplinari (così come previsto dall'art. 7 L. 300/70) ed il Codice Etico, sono portate a conoscenza del lavoratore mediante affissione in un luogo accessibile a tutti.

7.3. Misure nei confronti dei dirigenti

Quando la violazione delle procedure interne previste dal presente Modello o la violazione dei principii previsti dal Codice Etico siano commesse da dirigenti, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti del 7 maggio 2003.

Inoltre, potrà essere anche revocata la procura eventualmente conferita al dirigente stesso.

Anche nelle procedure disciplinari che riguardano i dirigenti deve essere necessariamente coinvolto, mediante apposita informativa, l'Organismo di Vigilanza.

7.4. Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazione del Modello o del Codice Etico da parte degli amministratori di AGUDIO S.p.A., l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della stessa, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

7.5. Misure nei confronti di collaboratori e partners

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori non subordinati o dai partners commerciali della Società in contrasto con le linee di condotta indicate dal Codice Etico, e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di

AGUDIO S.P.A.

collaborazione, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento del maggior danno qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice competente delle misure previste dal Decreto.

8. VERIFICHE PERIODICHE

Il Modello dovrà essere soggetto a due tipi di verifiche:

- verifiche sugli atti: annualmente si procederà ad una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società in aree di attività "a rischio";
- verifiche delle procedure: periodicamente dovrà essere verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza e dovrà essere intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

All'esito delle verifiche continuative dovrà essere redatto un rapporto annuale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, che evidenzierà le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.

PARTE SPECIALE

“A”

Reati nei Rapporti con la Pubblica Amministrazione

1. - CORRUZIONE E CONCUSSIONE

Art. 317 del codice penale

(ConcuSSIONE)*

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

*Nella ConcuSSIONE il privato è mero soggetto passivo, che subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Art. 318 del codice penale

(Corruzione per un atto d'ufficio)**

Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.

Art. 319 del codice penale

(Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)**

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

** La Corruzione è reato a concorso necessario, in cui vengono puniti sia il Corrotto che il Corrotto, in quanto tra gli stessi esiste un accordo finalizzato ad ottenere un vantaggio reciproco.

Art. 319-bis del codice penale

(Circostanze aggravanti)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319-ter del codice penale

(Corruzione in atti giudiziari)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Art. 320 del codice penale

(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)

Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 del codice penale

(Pene per il corruttore)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell' articolo 319-bis, nell' art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 del codice penale

(Istigazione alla corruzione)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322-bis del codice penale

(Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Considerazioni specifiche

Si tratta di tipologie di reato che possono essere realizzate in molte aree aziendali ed a tutti i livelli organizzativi. Ovviamente sussistono alcuni ambiti ove il rischio si può presentare in misura maggiore.

È opportuno ricordare che la corruzione rileva anche nel caso sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri i quali, secondo la legge italiana, sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Ancora, merita ricordare che in taluni casi possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive (l'amministratore o il dipendente corrompe un P.U. o un incaricato di pubblico servizio per far ottenere alla Società qualcosa), sia corruzioni c.d. passive (l'esponente della Società riceve danaro per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio). Tale ultima forma d'illecito si verificherà sicuramente con minor frequenza della prima, giacché nella maggior parte dei casi si tratterà di corruzioni realizzate nell'esclusivo interesse della persona fisica senza, cioè, *interesse o vantaggio* della Società. Tuttavia, non è possibile escludere che si verifichino corruzioni passive che generano responsabilità della Società e ciò, verosimilmente, potrà avvenire con riferimento a quei soggetti di diritto privato la cui attività è, in tutto o in parte, da considerare come pubblica funzione o pubblico servizio.

Al fine di valutare i possibili ambiti aziendali esposti a maggior rischio è necessario premettere che:

- la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi;

AGUDIO S.P.A.

- sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale.

Le ipotesi di responsabilità della Società per concussione sono molto più rare. Infatti, per essere rilevante ai fini del Decreto, il comportamento concussivo deve essere realizzato *nell'interesse o a vantaggio* della Società e non, come normalmente accade, nell'esclusivo interesse del concussore.

Le aree aziendali ove il rischio si può presentare in misura maggiore possono individuarsi nei seguenti settori:

- Direzione Generale (relativamente alla partecipazione alle gare d'appalto pubbliche);
- Area Gestione Commesse (relativamente alla valutazione e scelta dei fornitori);
- Area Amministrativa (relativamente alla gestione delle risorse finanziarie e relativamente alle assunzioni ed ai rapporti con il personale e con gli enti previdenziali);
- Area di Controllo Qualità (per i rapporti con gli enti certificatori);
- Attività che implicano rapporti con pubblici ufficiali, organi titolari di poteri autorizzativi, concessori, abilitativi, regolatori o ispettivi ed attività che implicano la partecipazione a pubbliche gare o trattative con Amministrazioni e/o enti pubblici per l'affidamento di lavori;

In relazione ai principi di comportamento che i destinatari devono seguire con riferimento alle sopra descritte ipotesi di reato, si possono dare le seguenti indicazioni. Oltre all'espresso divieto di porre in essere condotte che possano configurare tale reato già contenuto nel Codice Etico si dovranno, ad esempio:

- (i) prevedere idonee procedure di controllo dei flussi finanziari aziendali e della documentazione aziendale (fra le quali rilevano le fatture passive per operazioni inesistenti);
- (ii) controllare adeguatamente i collaboratori esterni (ad esempio, gli agenti) e la congruità delle provvigioni pagate rispetto a quelle applicate nella zona di riferimento.

Per quanto riguarda, in particolare, la partecipazione a gare di appalto pubbliche, la Società ha adottato la procedura qui di seguito descritta.

La decisione di partecipare a bandi di gara per la realizzazione di opere pubbliche compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Dopo che la Società ha deciso di prendere parte alla gara di appalto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione nomina un Responsabile della Commessa che sarà responsabile della gestione della commessa dalla presentazione dell'offerta fino, nel caso in cui la società risulti aggiudicataria della stessa, al collaudo dell'impianto ed all'assistenza durante il periodo di garanzia.

Competente a preparare l'offerta e ad organizzare tutti i documenti e le certificazioni necessarie è la Segreteria della Direzione Generale coadiuvata dal Responsabile della Commessa.

Dopo che è stata preparata e prima di essere presentata, l'offerta viene sottoposta all'approvazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La documentazione relativa ad ogni singola gara di appalto è gestita e conservata dalla Segreteria della Direzione Generale che registra la richiesta di offerta (a cui viene attribuito un numero di identificazione) su un apposito registro commerciale ed apre il relativo dossier commerciale nel quale confluiranno tutti i documenti legati ai vari passaggi della partecipazione alla gara fino al collaudo dell'impianto.

2. - TRUFFA AGGRAVATA AI DANNI DELLO STATO

Art. 640 del codice penale

(Truffa)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni:

- 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
- 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.*

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Considerazioni specifiche

L'ipotesi di commissione del reato considerato può riguardare tutti gli ambiti aziendali e si può manifestare, ad esempio, nella produzione alla P.A. di documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni particolari per partecipare a gare o ottenere licenze ed autorizzazioni o anche attraverso la frode informatica, per i fini sopra menzionati, a danno della P.A. In tal caso, a livello aziendale si rivela necessario prevedere, oltre all'espresso divieto contenuto nel Codice Etico, un sistema che garantisca:

- (i) uno stretto controllo gerarchico;
- (ii) un approfondito controllo della documentazione emessa dai settori aziendali interessati.

3. – FRODE INFORMATICA

Art. 640-ter del codice penale

(Frode informatica)***

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

***Tale fattispecie di reato assume rilievo, ai fini del Decreto, solo se realizzata in danno della P.A.

Considerazioni specifiche

Il reato potrebbe essere commesso mediante alterazione di registri informatici della P.A. per far risultare esistenti condizioni per la partecipazione a gare o per produrre documenti attestanti atti, fatti o circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati già trasmessi alla P.A.

La Società dovrà adottare una serie di procedure e controlli per rendere sicuri i propri sistemi informativi e limitare l'accesso agli stessi. A tal fine sarà necessario l'utilizzo di *passwords* da parte di tutti i soggetti che utilizzano terminali elettronici e l'osservanza di tutte le misure di sicurezza dettate anche in tema di *privacy* (fra cui le procedure dettate nel DPS).

4. - REATI IN TEMA DI EROGAZIONI PUBBLICHE

Art. 316-bis del codice penale

(Malversazione a danno dello Stato)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter del codice penale

(Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 640-bis del codice penale

(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Considerazioni specifiche

Si tratta di tipologie di reato che possono essere commesse con una certa frequenza. Le aree aziendali che possono essere ritenute più “a rischio” in tale ambito sono, ad esempio, l'Area Amministrativa (relativamente alla richiesta e gestione delle risorse finanziarie) e tutte le attività che implicano rapporti con enti erogatori di contributi pubblici e finanziamenti agevolati.

All'interno di queste attività, le operazioni nell'esecuzione e/o nello svolgimento delle quali sussiste il rischio di commissione dei reati suddetti sono:

- operazioni relative al rilascio di contributi pubblici e finanziamenti agevolati;
- operazioni che comportano rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- operazioni di gestione delle risorse finanziarie;
- operazioni concernenti la presentazione di istanze e di dichiarazioni rilasciate ad Amministrazioni e/o Enti Pubblici;
- operazioni di assunzione del personale o di consulenti esterni, qualora le persone da selezionare o da assumere abbiano avuto o abbiano rapporti diretti o indiretti con Amministrazioni e/o Enti Pubblici o con organismi dell'Unione Europea;
- operazioni di collaudo.

Le aree aziendali di AGUDIO S.p.A. ove il rischio si può presentare in misura maggiore possono individuarsi, pertanto, nei seguenti settori:

- Area Amministrativa, nella persona del responsabile e dei soggetti che collaborano con lo stesso (relativamente alla predisposizione della documentazione necessaria a richiedere finanziamenti pubblici)

AGUDIO S.P.A.

- Direzione Generale (relativamente alla presentazione delle necessarie istanze ed al rilascio delle dichiarazioni ad Amministrazioni e/o Enti Pubblici ed organi di controllo nonché alla richiesta ed alla gestione delle risorse finanziarie ottenute dalle operazioni di cui sopra e relativamente alle operazioni di assunzione del personale e di consulenti esterni).
- Area Gestione Commesse (per i collaudi ed il rilascio delle dichiarazioni a Pubbliche Amministrazioni e/o Enti Pubblici).

I reati sopra menzionati potrebbero essere commessi, ad esempio, mediante l'utilizzo dei fondi e dei finanziamenti erogati per finalità diverse da quelle per cui sono stati ottenuti e, nella fase di istruttoria ed erogazione di detti fondi o finanziamenti, mediante, ad esempio, l'omissione di informazioni dovute o l'alterazione dei documenti da presentare alla P.A. o la produzione alla P.A. di documenti falsi per far risultare esistenti condizioni per l'erogazione o per attestare a tal fine atti, fatti o circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati già trasmessi alla P.A.

In relazione ai principi di comportamento che i destinatari devono seguire, per contrastare tale fenomeno a livello aziendale, oltre all'espresso divieto contenuto nel Codice Etico di porre in essere dette condotte, seguito da un'adeguata diffusione dello stesso, dovrà essere garantita:

- (i) la formazione del personale che gestisce le procedure per le eventuali richieste di fondi;
- (ii) la necessaria separazione (anche attraverso il sistema delle deleghe) delle funzioni fra chi è incaricato di presentare la documentazione relativa dalle funzioni e chi gestisce le attività realizzative;
- (iii) il controllo gerarchico sulla documentazione da presentare (relativamente sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali della società che presenta il progetto).

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I reati sopra indicati hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. o con soggetti che svolgono una funzione pubblica o pubblico servizio. Oltre alle aree a rischio già richiamate nell'ambito delle "Considerazioni specifiche" di cui alle singole tipologia di reato, all'interno della Società possono ritenersi "a rischio" le seguenti aree :

- Area Gestione Commesse (relativamente alla partecipazione alle gare d'appalto pubbliche ed all'acquisizione delle commesse o all'erogazione di servizi a terzi);
- Area produzione - acquisti (relativamente alle attività di approvvigionamento dei prodotti);
- Area Amministrativa (relativamente alla gestione delle risorse finanziarie);
- Area Tecnica (relativamente alla gestione dei contatti con le autorità di sorveglianza);
- Area Logistica (relativamente alla scelta dei trasportatori e all'individuazione delle aree di deposito).

All'interno delle aree richiamate, le operazioni "a rischio" nelle quali possono essere commessi i reati richiamati sono:

- partecipazione a trattative e a gare d'appalto pubblico;
- operazioni relative a finanziamenti agevolati;
- operazioni che comportano rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- operazioni di gestione delle risorse finanziarie;
- operazioni concernenti il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni e/o collaudi;
- operazioni concernenti la presentazione di istanze e di dichiarazioni rilasciate ad Autorità e/o Enti Pubblici;
- operazioni di assunzione del personale qualora le persone da selezionare o assumere abbiano (o abbiano avuto in tempi recenti) rapporti diretti o indiretti con lo Stato e le P.A., anche straniere o organismi dell'Unione Europea;
- operazioni, effettuate direttamente o in nome e per conto della Società, di spedizione, transito, consegna, ritiro e sdoganamento di merci e prodotti, qualora esse coinvolgano amministrazioni o enti pubblici o società esercenti un pubblico servizio;
- operazioni di controllo effettuate da Autorità ed Enti Pubblici.

La presente parte speciale del Modello indica le regole di condotta che i membri del Consiglio di Amministrazione, i dirigenti, dipendenti e collaboratori non subordinati e terzi che abbiano rapporti con la Società che agiscono nell'ambito delle aree di rischio sopra individuate, devono osservare.

I sopra elencati soggetti devono, in particolare, attenersi ai seguenti principi:

1. stretta osservanza delle leggi, del Codice Etico e dei regolamenti aziendali, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti con la P.A. ed alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
2. osservanza dei criteri di massima trasparenza e correttezza nell'instaurazione di qualsiasi rapporto con la P.A. e nei rapporti con terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una funzione pubblica o pubblico servizio: a tale fine, dovranno essere ricostruibili la formazione degli atti ed i relativi livelli autorizzativi; i documenti riguardanti l'attività d'impresa nelle suddette aree a rischio dovranno essere conservati a cura della funzione competente con modalità tali da non poter essere modificati, se non con apposita evidenza, e l'accesso agli stessi potrà essere consentito solamente al soggetto competente, secondo le norme aziendali interne, o ad un suo delegato, nonché all'Organo di Vigilanza ed al Collegio Sindacale.

Inoltre, per ciascuna delle operazioni sopra elencate non deve esserci identità soggettiva tra chi assume o attua le decisioni, chi è tenuto a dare evidenza contabile delle stesse e chi è tenuto ad effettuare sulle stesse i controlli previsti dalla legge.

La presente parte prevede quindi che i membri del Consiglio di Amministrazione, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori non subordinati e i terzi che abbiano rapporti con la Società, che agiscono nell'ambito delle aree di rischio sopra individuate, si astengano dal porre in essere comportamenti che integrino le fattispecie di reato sopra considerate o che, pur non costituendo di per sé dette fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo ed evitino di porre in essere situazioni di conflitto di interesse nei confronti della P.A. in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato .

Ai fini dell'attuazione di quanto sopra, oltre alla stretta osservanza dei principi dettati nel Codice Etico, valgono i seguenti criteri direttivi:

1. i rapporti con la P.A. per le suddette aree di attività a rischio ed i rapporti instaurati con i terzi nell'ambito dello svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio devono essere gestiti in modo unitario. Il Consiglio di Amministrazione procederà quindi, ove non già esistente, alla nomina di un apposito responsabile per ogni tipologia di operazione svolta nelle aree di attività a rischio, il quale gestirà i rapporti con la P.A. nell'ambito del procedimento da espletare, riferirà agli organi aziendali di vertice ed all'Organismo di Vigilanza ed interpellerà quest'ultimo anche per questioni interpretative attinenti all'osservanza delle procedure preventive previste dal Modello;
2. i contratti con i collaboratori non subordinati (tra cui fornitori ed agenti) devono essere definiti per iscritto con l'indicazione del compenso/provvigione pattuita, che dovranno essere

adeguati e giustificati in relazione al tipo di incarico affidato ed alla prassi vigente in ambito locale; nei contratti stessi dovrà essere inserita una clausola che preveda la risoluzione del contratto in caso di inosservanza dei principi contenuti nel Codice Etico o nel presente Modello;

3. eventuali sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori devono rispondere ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni ricoperte, con l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
4. nessun pagamento può essere effettuato in contanti oltre la soglia di Euro 500,00 per operazione salvo deroghe autorizzate caso per caso e debitamente documentate;
5. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto al fine di dimostrare che le somme ottenute sono state utilizzate per gli scopi cui erano destinate;
6. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti statali o comunitari, partecipazione a gare pubbliche, etc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza circa eventuali situazioni di irregolarità.

Per quanto riguarda specificamente le operazioni attinenti alla gestione delle risorse finanziarie è necessario seguire le seguenti procedure:

- non deve esserci identità soggettiva tra chi assume o attua le decisioni, chi è tenuto a dare evidenza contabile delle stesse e chi è tenuto ad effettuare sulle stesse i controlli previsti dalla legge;
- devono essere stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti con le competenze gestionali e con le responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- il superamento dei limiti fissati può avvenire solo nel rispetto delle vigenti procedure autorizzative e previa adeguata motivazione;
- le operazioni che comportano l'utilizzazione di risorse economiche e/o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere, anche in ottemperanza ai principi generali sopra richiamati, documentate, registrate correttamente e verificabili;
- l'impiego di risorse finanziarie deve essere motivato dal soggetto richiedente, che ne attesta la congruità; in caso di operazioni ordinarie, entro i limiti quantitativi indicati, la motivazione può essere limitata al riferimento alla classe o tipologia di spesa alla quale appartiene

AGUDIO S.P.A.

l'operazione, mentre nelle operazioni straordinarie o eccedenti i limiti quantitativi, la motivazione deve essere analitica.

L'Organismo di Vigilanza di AGUDIO S.p.A. curerà che le procedure previste nel presente paragrafo siano idonee al rispetto delle prescrizioni nello stesso contenute e, pertanto, ove necessario, proporrà le modifiche e le integrazioni delle prescrizioni stesse e delle relative procedure di attuazione.

In caso di particolare urgenza nella formazione e nell'attuazione delle decisioni o in caso di temporanea impossibilità di osservare le procedure suddette, sono ammesse eventuali deroghe alle procedure stesse, sotto la piena responsabilità di chi le pone in essere e salvo, comunque, l'obbligo di riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza della deroga attuata.

Sono fatte salve le procedure di maggior tutela eventualmente già vigenti a livello aziendale.

PARTE SPECIALE

“B”

Reati Societari

REATI SOCIETARI

Come ricordato nel primo capitolo del presente Modello, l'ipotesi di commissione dei reati societari è stata inserita come ipotesi punibile ai sensi del Decreto dal D.Lgs. 61/2002, che prevede sanzioni a carico degli enti *"in relazione a reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica"*.

Da quanto sopra, e da quanto verrà illustrato *infra*, emerge che i reati societari sono, nella maggioranza dei casi, "reati propri", ossia diventano punibili in quanto la condotta è posta in essere proprio da quei soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori, ecc.) che dovrebbero creare un sistema di controllo preventivo o, in ogni caso, collaborare con l'Organismo di Vigilanza.

I citati reati possono essere raggruppati, per quanto di specifico interesse in quattro tipologie:

A) Reati che attengono alla falsità in comunicazioni sociali;

B) Reati che incidono sul regolare funzionamento della società;

C) Reati che incidono sulla formazione del capitale sociale;

D) Reati che attengono alle funzioni di vigilanza.

A) REATI CHE ATTENGONO ALLA FALSITA' IN COMUNICAZIONI SOCIALI

A.1. – False comunicazioni sociali

Art. 2621 del codice civile - False comunicazioni sociali

Salvo quanto previsto dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a un anno e sei mesi.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità e le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Art. 2622 del codice civile - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti a querela della persona offesa con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti al comma 1 è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La punibilità per i fatti previsti dal 1° e 3° comm a è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal 1° e 3° comm a è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta.

Considerazioni specifiche

Il bilancio e la nota integrativa che lo correda solo in apparenza scaturiscono automaticamente dalla contabilità generale ed, infatti, molte delle voci che compongono tali documenti necessitano di stime, le quali comportano, inevitabilmente, margini di soggettività non eliminabili anche con l'utilizzo di tecniche specialistiche e sono influenzate anche dalla correttezza e veridicità delle informazioni rilevanti ai fini della loro composizione e valutazione.

La redazione del bilancio, coinvolge, quindi, molte funzioni aziendali e non solo il settore amministrativo. Infatti, ancorché questa funzione sia la detentrica dei saldi contabili di fine anno e delle norme tecniche per la formazione del bilancio, tali saldi costituiscono soltanto il punto di partenza del processo di formazione del bilancio stesso, nel quale intervengono *managers* e titolari di altre funzioni.

Quanto al livello al quale possono commettersi i reati in esame, è evidente che questi reati saranno commessi il più delle volte da chi formalmente è responsabile di questi documenti e cioè gli amministratori. Al riguardo va però tenuto presente che, spesso, gli stessi non hanno né il tempo né gli strumenti per approfondire nei minimi dettagli la correttezza del gran numero di valori e note esplicative che il bilancio contiene e si affidano quindi all'operato delle altre funzioni aziendali. In tale ambito, è possibile che reati di questo genere siano commessi dai responsabili di funzione, dotati di un certo potere discrezionale, ancorché circoscritto. In questi casi il reato potrà dirsi consumato solo se la falsità sia consapevolmente condivisa dai soggetti "qualificati" (amministratori, consigliere delegato, ecc.) che nel recepire il dato falso lo fanno proprio inserendolo nella comunicazione sociale. Se non vi è tale partecipazione cosciente e volontaria da parte dei soggetti "qualificati", non solo tali soggetti non potranno essere ritenuti responsabili, ma, altresì, il reato non sarà configurabile. Infatti, trattandosi di reati "propri", è indispensabile quantomeno la partecipazione di un soggetto provvisto della qualifica soggettiva voluta dalla legge. Peraltro, l'esperienza insegna che le falsità commesse dai "subalterni" vengono realizzate nel loro interesse esclusivo (per esempio per coprire un ammanco di cassa) e ben difficilmente nell'interesse dell'ente. Ciò esclude, come è noto, ogni responsabilità ai sensi della legge di cui ci occupiamo. Nel caso, invece, più frequente, di falsità realizzata dal subordinato su indicazione, ad esempio, degli amministratori (si pensi al caso di valutazioni mendaci di crediti o partecipazioni, realizzate nell'interesse della società), la responsabilità dell'ente non potrà escludersi.

Nel caso di AGUDIO S.p.A., per quanto concerne i reati sopra elencati, si possono individuare come attività "a rischio" le attività di redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e delle altre comunicazioni sociali; le attività di controllo svolte dal Collegio Sindacale e le condotte che siano idonee ad ostacolare i controlli sull'esercizio attività sociale o sulla rappresentazione contabile della stessa. In tale ambito, si configurano come operazioni "a rischio" le operazioni di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nei suddetti atti, le operazioni relative alla documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività sociale, nonché le operazioni di gestione delle risorse finanziarie della Società.

Le aree aziendali ove il rischio si può presentare in misura maggiore possono individuarsi, pertanto, nei seguenti settori:

- Organi apicali di governo societario (CdA, Amministratore Delegato);
- Organi di controllo (Collegio Sindacale);
- Area Amministrativa, nella persona del responsabile e dei soggetti che collaborano con lo stesso.

I reati sopra menzionati potrebbero essere commessi, ad esempio, qualora un soggetto "apicale" richieda di effettuare iscrizioni in bilancio non corrette o non veritiere o effettui comunicazioni

AGUDIO S.P.A.

sociali non corrispondenti al vero o ometta informazioni rilevanti o, ancora, quando il medesimo soggetto “apicale” ignori, ad esempio, l’indicazione del responsabile dell’Area Amministrazione e Finanza circa la necessità di effettuare determinati accantonamenti o di modificare una valutazione di stima non rispondente al vero.

Fermo restando quanto si dirà *infra*, in via generale, in relazione ai principi di comportamento che i destinatari devono seguire per contrastare tale fenomeno a livello aziendale sarà utile, oltre all’inserimento nel Codice Etico di norme di comportamento che promuovano la correttezza dei comportamenti dei soggetti coinvolti nella formazione dei documenti contabili e delle scritture sociali, adempiere a quanto segue:

- (i) promuovere l’osservanza, accuratezza, chiarezza e completezza delle informazioni fornite e la segnalazione di eventuali conflitti di interesse;
- (ii) assicurare la formazione del personale che gestisce la redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- (iii) prevedere procedure che indichino le scadenze per l’espletamento delle varie fasi necessarie alla redazione delle scritture sociali e per la comunicazione ai vertici aziendali delle informazioni e dei dati rilevanti;
- (iv) mettere la bozza di bilancio tempestivamente a disposizione degli amministratori e, per l’esame di competenza, anche dell’Organismo di Vigilanza;
- (v) mettere a disposizione dei responsabili di funzione il giudizio sul bilancio emesso dal Collegio Sindacale;
- (vi) previsione di una o più riunioni, delle quali si dovrà redigere verbale, tra il Collegio Sindacale e l’Organo di Vigilanza - prima della riunione che il Consiglio di Amministrazione ha convocato per l’approvazione del bilancio – avente ad oggetto l’esame del documento stesso;

Bisognerà inoltre, in pendenza della stesura delle bozze delle scritture sociali, prevedere e regolamentare la necessaria collaborazione tra l’Organismo di Vigilanza ed il Responsabile dell’Area Amministrativa, per l’esame di fattispecie critiche presenti nelle scritture sociali stesse e l’eventuale incontro dell’Organismo di Vigilanza con il Collegio Sindacale per l’esame delle scritture stesse, dei quali incontri si dovrà redigere verbale.

La bozza di bilancio redatta dovrà, inoltre, tempestivamente essere messa a disposizione degli amministratori e, per l’esame di competenza, anche dell’Organismo di Vigilanza.

B) REATI CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA’

B.1. – Impedito controllo

Art. 2625 del codice civile

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

Considerazioni specifiche

Solo la fattispecie prevista dal secondo comma può comportare una responsabilità ai sensi del Decreto. Infatti, nel caso previsto dal primo comma la condotta, seppur sostanzialmente identica, non integra reato, essendo prevista soltanto una sanzione amministrativa. Si ribadisce, ancora una volta, che il fatto deve essere realizzato *nell'interesse o a vantaggio* della Società.

Nel caso di AGUDIO S.p.A., per quanto concerne tale reato “proprio”, sono “a rischio” le attività e le condotte che gli Amministratori, l'Amministratore Delegato (ed i loro collaboratori) tengono in relazione allo svolgimento delle attività di controllo previste dalla legge e svolte dal Collegio Sindacale, e le condotte tenute in relazione ai controlli previste dal Modello e che siano idonee ad ostacolare i controlli sull'esercizio dell'attività sociale o sulla rappresentazione contabile della stessa.

In tale ambito, si configurano come operazioni “a rischio” le operazioni di registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa e le operazioni relative alla documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni sull'attività sociale, nonché le operazioni di gestione delle informazioni di impresa.

Le possibili modalità di commissione del reato sopra menzionato da parte dell'Amministratore, dell'Amministratore Delegato o dei loro collaboratori sono chiaramente individuate dalla norma.

In relazione al reato di impedito controllo, che può essere commesso dagli amministratori (reato proprio), si rimanda a quanto si dirà *infra*, in via generale, in relazione ai principi di comportamento che i destinatari devono seguire a livello aziendale.

In ogni caso, salvo il rispetto dei principi indicati nel Codice Etico, che deve essere ampiamente diffuso a livello aziendale, è necessario:

- (i) prevedere un'adeguata formazione di tutto il *management* della Società sulle regole di governo societario e su quelle contenute nel presente Modello e rendere il *management* stesso consapevole del sistema sanzionatorio vigente sia a livello normativo che aziendale;

AGUDIO S.P.A.

- (ii) predisporre quindi un sistema definito di responsabilità e rendere coerente con le responsabilità previste l'eventuale sistema di deleghe.
- (iii) istituzionalizzare l'incontro periodico dell'Organismo di Vigilanza con il Collegio Sindacale per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di governo societario ed il rispetto della stessa da parte del *management* e dei dipendenti;
- (iv) istituzionalizzare un'informativa periodica ai vertici aziendali attinente allo stato dei rapporti con il collegio Sindacale e con le altre Autorità che devono eventualmente svolgere controlli sulla Società.

B.2. – Illecita influenza sull'assemblea

Art. 2636 del codice civile

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Considerazioni specifiche

Il reato di illecita influenza sull'assemblea, che può essere commesso da chiunque, è difficilmente ipotizzabile in relazione al Decreto, in quanto di solito tende a procurare profitto per il soggetto agente e non è commesso *a vantaggio* e *nell'interesse* della Società. In ogni caso, anche per tale fattispecie di reato è utile adottare tutte le misure illustrate al punto precedente.

C) REATI CHE INCIDONO SULLA FORMAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

C.1. – Indebita restituzione dei conferimenti

Art. 2626 del codice civile

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

C.2. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Art. 2627 del codice civile

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o accenti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

C.3. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Art. 2628 del codice civile

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale e' stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

C.4. – Operazioni in pregiudizio dei creditori

Art. 2629 del codice civile

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

C.5. – Formazione fittizia del capitale sociale

Art. 2632 del codice civile

Gli amministratori ed i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

C.6. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Art. 2633 del codice civile

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Considerazioni specifiche

Il bene giuridico oggetto di tutela, nelle fattispecie sopra menzionate, è costituito dalla integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Si tratta di reati “propri” che possono essere commessi solo dai soggetti espressamente indicati, fermo restando che gli stessi possono incaricare un terzo di porre in essere la condotta di cui alla norma.

In relazione alla procedure atte ad impedire la commissione delle presenti figure di reato è utile adottare tutte le misure già illustrate in relazione all’impedito controllo, ferma restando la necessità di procedure autorizzative per acquisti di azioni proprie, nonché procedure chiare ed esaustive che disciplinino le operazioni di distribuzione degli utili, aumento e riduzione del capitale, fusione e scissione societaria e, in sede di liquidazione, le operazioni di ripartizione dei beni sociali.

Data la struttura e l’attività aziendale, si ritiene possibile evitare di considerare l’ipotesi di Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) e Falso in Prospetto (art. 2623 c.c.).

D) REATI CHE ATTENGONO ALLE FUNZIONI DI VIGILANZA

Art. 2638 del codice civile – Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società od enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società, o enti e i soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

Considerazioni specifiche

Nel caso di AGUDIO S.p.A., per quanto concerne tale reato, sono “a rischio” le attività e le condotte che gli Amministratori, i Sindaci e i liquidatori (ed i loro collaboratori) tengono in relazione allo svolgimento delle attività di controllo previste dalla legge e svolte da Autorità Pubbliche di Vigilanza e che siano idonee – ad esempio, anche mediante la presentazione di documenti o il rilascio di affermazioni false, incomplete, generiche, confuse e/o imprecise – ad ostacolare i

AGUDIO S.P.A.

controlli sull'esercizio dell'attività sociale o sulla rappresentazione contabile della stessa. In tale ambito, si configurano come operazioni "a rischio" le operazioni di registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa e le operazioni relative alla documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni sull'attività sociale, nonché le operazioni di gestione delle informazioni di impresa.

In relazione al reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza, che può essere commesso da amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società, è utile adottare tutte le misure illustrate in relazione all'impedito controllo, fermo restando l'obbligo di relazionare periodicamente al vertice aziendale circa i rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO GENERALI

All'interno della Società sono state individuate come attività "a rischio":

- A. la redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e delle altre comunicazioni sociali e, più in generale, le attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nei suddetti atti e le attività relative alla gestione delle informazioni di impresa;
- B. le operazioni societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale;
- C. le attività di controllo previste dalla legge e dal Modello;
- D. le attività di controllo da parte di Autorità di Vigilanza.

La presente parte speciale indica le regole di condotta che gli Amministratori, i responsabili di funzione e i capiarea, nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei suddetti soggetti apicali (i "Destinatari"), devono osservare nell'ambito delle attività "a rischio" sopra individuate, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto e, specificamente, i reati societari.

Ai soggetti apicali sono equiparati, ai sensi dall'art. 2639 c.c., ai fini *de quo*, coloro che svolgono tali funzioni di fatto, esercitando i poteri tipici di queste funzioni in maniera continuativa e significativa.

I Destinatari devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che integrino le fattispecie di reato sopra considerate o che, pur non costituendo di per sè dette fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo.

Per ciascuna delle attività a rischio sopra individuate, i Destinatari devono attenersi a specifiche procedure, in forza delle quali:

1. siano ricostruibili la formazione degli atti (attraverso la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che partecipano agli stessi) ed i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
2. non vi sia identità soggettiva tra chi assume o attua le decisioni, chi è tenuto a dare evidenza contabile delle stesse e chi è tenuto ad effettuare sulle stesse i controlli previsti dalla legge;
3. i documenti riguardanti l'attività d'impresa siano conservati a cura della funzione competente con modalità tali da non poter essere modificati, se non con apposita evidenza, e l'accesso agli stessi possa essere consentito solamente al soggetto competente secondo le norme aziendali interne, o ad un suo delegato, nonché al Collegio Sindacale ed all'Organo di Vigilanza;
4. non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non

giustificati in relazione al tipo di incarico effettuato ed alla prassi ed alle tariffe vigenti in ambito locale.

Oltre alle specifiche azioni da intraprendere, i Destinatari:

A. Nell'ambito delle attività relative alla redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e delle altre comunicazioni sociali:

- devono tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione completa, veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e di segnalare tempestivamente situazioni anomale, comunicando altresì all'Organo di Vigilanza l'avvenuta richiesta, da chiunque avanzata, di ingiustificata variazione dei dati già contabilizzati o dei criteri di rilevazione, registrazione dei dati o di rappresentazione contabile già utilizzati;
- non devono rappresentare o trasmettere - per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni ed in altre comunicazioni sociali - dati falsi, lacunosi, o comunque non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società o omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

B. Nell'ambito delle operazioni societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale e creare pregiudizio ai creditori:

- devono osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure aziendali interne che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- devono disciplinare le responsabilità operative e decisionali attinenti alle singole operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale e di fusione o scissione della Società con altre società;
- non devono restituire i conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori della legittima riduzione del capitale sociale in qualsiasi forma, né ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- non possono effettuare riduzioni di capitale al di fuori delle ipotesi di legge o effettuare aumenti di capitale attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale;
- non possono, in sede di liquidazione della Società, distrarre i beni sociali, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

C. Nell'ambito delle attività di controllo previste dalla legge e dal Modello ed alla formazione della volontà sociale:

- devono assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando, mediante la anticipata e tempestiva trasmissione di tutta la documentazione sulla gestione della società, ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà aziendale;
- non devono porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, le funzioni di controllo della gestione sociale da parte degli organi a ciò deputati (Collegio Sindacale);
- non devono determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

D. Nell'ambito delle attività di controllo da parte di Autorità di Vigilanza:

- devono effettuare con tempestività, regolarità, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni, le segnalazioni periodiche e gli invii di documenti, informazioni e dati previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza o richiesti dalle stesse, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza dalle medesime esercitate e prestando la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti;
- non devono esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società, né porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte delle suddette Autorità.

Per tutte le operazioni di carattere significativo che coinvolgano la gestione delle risorse finanziarie è necessario seguire le seguenti procedure:

- non deve esserci identità soggettiva tra chi assume o attua le decisioni, chi è tenuto a dare evidenza contabile delle stesse e chi è tenuto ad effettuare sulle stesse i controlli previsti dalla legge;
- devono essere stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti con le competenze gestionali e con le responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- il superamento dei limiti fissati può avvenire solo nel rispetto delle vigenti procedure autorizzative e previa adeguata motivazione;

AGUDIO S.P.A.

- le operazioni che comportano l'utilizzazione di risorse economiche e/o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere, anche in ottemperanza ai principi generali sopra richiamati, documentate, registrate correttamente e verificabili;
- l'impiego di risorse finanziarie deve essere motivato dal soggetto richiedente, che ne attesta la congruità: in caso di operazioni ordinarie o compiute entro i limiti quantitativi indicati, la motivazione può essere limitata al riferimento alla classe o tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione, mentre nelle operazioni straordinarie o eccedenti i limiti quantitativi, la motivazione deve essere analitica.

L'Organismo di Vigilanza di AGUDIO S.p.A. curerà che le procedure previste nel presente paragrafo siano idonee al rispetto delle prescrizioni nello stesso contenute e, pertanto, ove necessario, proporrà le modifiche e le integrazioni delle prescrizioni stesse e delle relative procedure di attuazione.

In caso di particolare urgenza nella formazione e nell'attuazione delle decisioni o in caso di temporanea impossibilità di osservare le procedure suddette, sono ammesse eventuali deroghe alle procedure stesse, sotto la piena responsabilità di chi le pone in essere e salvo, comunque, l'obbligo di riferire immediatamente l'Organismo di Vigilanza della deroga attuata.

Sono fatte salve le procedure di maggior tutela eventualmente già vigenti a livello aziendale.